



Città di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del 29 luglio 2021

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE, DA PARTE DELL'ATO NA3, DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2021 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio, con inizio alle ore 19:04, in continuazione di seduta, nell'Aula Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio comunale, ritualmente convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione

Risultano i seguenti consiglieri presenti ed assenti:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Jossa Giuseppe - Sindaco	X		Ruggiero Michelina	X	
Manna Sabato	X		Sorrentino Sebastiano	X	
Aliperti Paolo	X		Stellato Adolfo	X	
Allocca Giuseppe	X		Vivolo Carmela	X	
Allocca Pasquale	X		Capua Rosa	X	
Bolero Filomena	X		De Rosa Assunta	X	
Canzerlo Franco	X		Esposito Vincenzo	X	
Caprio Raffaele	X		Falco Pasquale	X	
D'Agostino Giuseppe	X		Guerriero Sebastiano	X	
D'Oto Raimondo	X		Maione Annarita	X	
De Blasio Giovanna	X		Molaro Sebastiano	X	
Di Sauro Antonio		X	Tramontano Francesco	X	
Guerriero Raffaele	X				

Consiglieri assegnati: 25 compreso il Sindaco. Presenti n. 24. Assenti uno.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Presidente del Consiglio, dott. Sabato Manna, assiste il Segretario generale dott. Gianluca Pisano, con le funzioni 97 comma 2, D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente, constatata la sussistenza del quorum per la valida costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta.

La deliberazione viene preceduta dalla discussione riportata nella trascrizione della fonoregistrazione allegata al presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta prot. 13358 del 26 luglio 2021 del Responsabile del Settore III;

VISTO il parere dell'organo di revisione (prot. 13503 del 28 luglio 2021);

a seguito di votazione riportante il seguente risultato:

Presenti: 24; favorevoli 15, contrari otto (Molaro, De Rosa, Esposito, Falco, Guerriero Sebastiano, Tramontano, Capua, Maione); astenuti uno (Canzerlo);

DELIBERA

di approvare la proposta prot. 13358 del 26 luglio 2021.

Successivamente, con separata votazione riportante il seguente risultato:

Presenti: 24; favorevoli 15, contrari otto (Molaro, De Rosa, Esposito, Falco, Guerriero Sebastiano, Tramontano, Capua, Maione); astenuti uno (Canzerlo);

il Consiglio Comunale delibera l'immediata eseguibilità della presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.





Città di Marigliano
(Città Metropolitana di Napoli)

ORIGINALE PROPOSTA di deliberazione di Consiglio comunale – prot. 13358 del 26/7/2021

OGGETTO: Presa d'atto della Validazione, da parte dell'A.T.O. NA3, del Piano Economico Finanziario anno 2021 del Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Marigliano, 26/7/2021

Il Responsabile del Settore III

Ing. Andrea Ciccarelli

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Marigliano, 26/7/2021

Il Responsabile del Settore V f.f.

Seg. Gen. Dott. Gianluca PISANO



Proposta prot. 13358 del 26/7/2021

Presenza d'atto della Validazione, da parte dell'A.T.O. NA3, del Piano Economico Finanziario anno 2021 del Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di competenza rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- l'art. 2, comma 4, del D.L. 30 giugno 2021, che nel modificare l'art. 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dispone la proroga al 31 luglio del termine per la deliberazione delle aliquote TARI;

Tenuto conto che nel Comune di Marigliano è presente e operante l'ATO NA3 (AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3), Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito



dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

preso atto che il Comune di Marigliano si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera del Commissario Prefettizio n. 12 del 2/09/2021, le tariffe TARI applicate per l'anno 2019 approvate con Delibera di Consiglio n. 24/2019;

Rilevato che l'ATO NA3 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ex Legge Regionale Campania n. 14/2016, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito, in data 21/07/2021 Prot. Gab. 1452, ha trasmesso a questo Comune la Relazione di Validazione del PEF 2021 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune anno 2021, e che la stessa viene allegata al presente atto di approvazione a formare parte integrante e sostanziale;

Esaminato il piano finanziario validato da l'ATO NA3, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € 5.594.672,23, il quale viene validato dall'Ente d'Ambito nel limite di euro 5.028.398,38 al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Rilevato che i c.d. "costi extra limite (DELTA)", esposti nel Piano Economico Finanziario, possono essere recuperati solo in presenza di aumenti di perimetro o della qualità del servizio, come recita l'art 4.5 del M.P.F.

"4.5 Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario – per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite superamento del limite di cui al comma 4.3, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;

- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTSa e CTRa;

- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;

- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale";

Dato atto che con nota prot. 13213 del 22/7/2021 il Comune di Marigliano ha inviato all'ATO Na 3 la relazione per il riconoscimento degli extra costi, legati ai valori di picco degli oneri attribuiti alle componenti CTSa (costo dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani) e CTRa (Costo trattamento e smaltimento), per un importo pari a 438.837,63 euro;



Vista la nota prot. 13357 del 26/7/2021, con la quale l'Ente D'Ambito NA3 ha trasmesso la relazione di validazione del PEF 2021 per l'ammontare definitivo di euro 5.467.166,01 euro;

Rilevato che, tenuto conto dei costi extra legati ai valori di picco, le componenti fisse e variabili da utilizzarsi come parametri per il calcolo delle tariffe relative all'anno 2021 sono di seguito specificate:

- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile: 1.803.790
- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse: 3.663.377

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano Finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, saranno trasmessi dallo stesso Ente d'Ambito all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 43/2019;

Visto D.Lgs. n. 267/2000 e lo statuto comunale;

Dato atto che la presente proposta verrà inviata al Collegio dei Revisori contabili per l'espressione di parere in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lett. b), comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Settore III competente per il servizio ecologia e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 sono trasmessi dallo stesso Ente d'Ambito all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
- 4) di prendere atto che al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, il PEF 2021 risulta validato per euro 5.467.166,01;




- 5) di prendere atto che le componenti fisse e variabili previste nel PEF 2021 costituiranno i parametri fondamentali per l'elaborazione della Tariffa rifiuti 2021;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Marigliano, 26 luglio 2021

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Jossa



tri
67
Prot. 13357 del 26/7/2021



Torre del Greco, 26/07/2021

Preg.mo Sig. Sindaco

Comune di Marigliano

e p.c. Responsabile Servizi Finanziari

Oggetto: Validazione PEF 2021

Si trasmette, in allegato alla presente, Relazione di validazione del PEF 2021.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

EdA Napoli 3

Avv. Enrico Angelone

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Enrico Angelone", written over the typed name.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

Allegato A

Relazione di accompagnamento alla Validazione PEF 2021 Comune di Marigliano

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che si compone:

- Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
- Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
- Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
- Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità;

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. 2.2 La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).»
- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie" che così recita: «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono



R
S
P
C

R

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. 4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»

l'art. 6 «Procedura di approvazione» che così recita: «6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente».

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" nelle cui premesse esplicita che:

- "in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente".

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'ultimo considerata di pag.8
 - peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 43/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

- il primo ritenuto di pag. 11
 - in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:
 - con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
 - disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comunicanti nel medesimo territorio;
 - precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;
 - l'art. 1 «Semplificazioni procedurali» che così recita: [omissis] «1.3 Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF- ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. 1.4 Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF».
 - l'art.2 «Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente» che così recita: [omissis] «2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 2.4 Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2020 calcolate con il metodo precedente (MTN);
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
 - il coefficiente di recupero di produttività (Xa), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
 - il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
 - il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 2\%$

l'art. 6 dell'MTR stabilisce che

- i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.
- «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2019;
- I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:
 - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
 - i costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - le spese di rappresentanza;

l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

- alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;
- l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CCa) prevedendo tra di esse la componente COAL, a che includono tra le altre:
 - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
 - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
 - l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (CKa);
 - l'art. 11 dell'MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:
 - il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.
 - La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
 - Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
 - Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2021, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).
 - Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.
 - Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
 - Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
 - Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

- Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.
- Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dall'art. 15 dell'MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: «*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*» da cui emergono i seguenti precisazioni, ancora in vigore per gli anni di riferimento:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);
- nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 *bis* del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle superiori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
 - o utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - o determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;
 - in proposito si precisa che per l'anno 2021 il ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio è ammesso solo nei casi di avvicendamenti avvenuti nel 2021;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

- ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR;
- il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;
- la componente COAL, α , include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018;
- riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno α è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno $\alpha-2$;
- con riferimento alle modalità di riconoscimento dei *leasing* finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;
- in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, ancora in vigore per gli anni di riferimento, ed il particolare:

- l'art. 1 dove si prevede la facoltà per l'ETC di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo C192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;
- l'art. 2 dove si introducono modifiche ed integrazione al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19 ed in particolare:
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020 componenti aggiuntive di natura previsionale destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, sia per i costi variabili (COVTV, 2020) che per i costi fissi (COVTF, 2020) Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo e devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto delle fattispecie elencate all'art. 7bis, comma 3, del MTR;
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente aggiuntiva di natura previsionale (COSTV, 2020) destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF;
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente (RCNDTV) di rinvio alle annualità successive di una



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La valorizzazione di questa componente può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali;

- la possibilità per l'ETC di considerare il coefficiente C_{192020} valorizzandolo nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e soltanto nel caso si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali: a) adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo; b) prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza; c) aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali; d) attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; e) effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti; f) attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.”
- che per l'anno 2020 il valore percentuale (ρ) della variazione delle entrate tariffarie MTR 2020 rispetto a quelle MTN 2019 non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.;
- che per l'anno 2020, l'ETC può includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.”

- l'art. 3 che stabilisce che nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del diritto a ricevere le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.3, nonché la rata annuale $RCNDTV/r'$ e la quota annuale $RCUTV,a$ di cui al comma 2.2 *ter* e la quota annuale $RCUTP,a$ di cui al comma 2.3 *ter*, corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest'ultimo spettanti e non ancora recuperate, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente ai sensi del MTR;

- l'art. 4 che fissa le modalità con le quali l'ETC può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente $RCNDTV$, relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

ACCERTATO che

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale.

PRESO ATTO che nell'ATO Napoli 3:

- nei Comuni che lo compongono operano una pluralità di gestori, con alcuni Comuni, la netta minoranza, che svolgono il Servizio r.u. in economia;
- corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:
 - l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
 - il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

CONSIDERATO che

- Il Comune di Marigliano ha approvato il piano economico finanziario 2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 19/12/2019 e n. 258 del 23/12/2019;
- sul Comune suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

Gestore 1	Gestore 2
NEW ECOLOGYS.r.l.	Comune di Marigliano



VISTO che il gestore NEW ECOLOGY S.r.l. ha trasmesso al Comune di Marigliano, la richiesta e sollecitata documentazione:

- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- dichiarazione di veridicità del legale rappresentante;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

VISTO che il Comune di Marigliano ha trasmesso a mezzo p.e.c. la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021;
- il PEF grezzo 2021 secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

TENUTO CONTO che per il Comune di Marigliano risulta che:

- l'incremento delle entrate tariffarie 2021 rispetto all'anno precedente non potrà superare il valore di seguito riportato:

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

il valore delle entrate tariffarie 2020 (Told2020) è pari a	€ 4.949.211,00
dalla documentazione pervenuta e sulla base dei parametri di competenza dell'ETC proposti dal Gestore e dal Comune risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2021 rispetto a quelle 2020 è pari a	1,60%
pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2021 non potrà superare l'importo di	€ 5.028.398,38

il valore definitivo delle entrate tariffarie 2021 (Tot. PEF) è conseguentemente pari a:

	Entrate tariffarie 2020		
	Gestore	Comune	Totale PEF
Valori calcolati con MTR	€ 3.113.294,35	€ 2.481.377,88	€ 5.594.672,23
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	€	€	€
Valore MTR rimodulato	€	€	€
TOTALE PEF 2020			€ 5.594.672,23

PRESO ATTO:

- che le entrate tariffarie 2021 (ΣTa) come sopra determinate registrano una variazione percentuale rispetto a quelle del 2020 pari al valore indicato nella tabella successiva:

il valore delle entrate tariffarie 2020 (Told2020) è pari a	€ 4.949.211,00
il valore delle entrate tariffarie 2021 definitive	€ 5.594.672,23
variazione % (2021 su 2020)	+ 13 %

- che pertanto la suddetta variazione risulta non rispettosa del limite di crescita del MTR come sopra evidenziato;

DATO CONTO che:

- si è provveduto all'elaborazione della tabella, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo si cui all'Appendice 1 del MTR, come modificato dall'Allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 e come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- dal totale dei costi del PEF sono state detratte le entrate richiamate all'art.1, comma 4 della determinazione N. 02/DRIF/2020 secondo gli importi comunicati dal Comune;
- si è provveduto all'analisi della relazione di accompagnamento al PEF 2020 del Comune, Allegato B al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale
- il Comune di Marigliano ha provveduto a presentare istanza 4.5 MTR per il riconoscimento di maggiori costi per un importo pari ad Euro 438.837,63 – Allegato C-

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3

validazione del PEF 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Marigliano nell'ammontare complessivo di euro €5.467.166,01.

Avv. Enrico Angelone



*Comune di MARIGLIANO
Città Metropolitana di NAPOLI*

**Relazione di accompagnamento
Piano economico finanziario
Gestione rifiuti**

(Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019)



INDICE

1	Premessa	3
2	Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal COMUNE.....	3
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	
	2.2 Altre informazioni rilevanti	
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito bacino di affidamento forniti dal Comune.....	5
	3.1 Dati tecnici e patrimoniali	
	3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	
	3.1.2 Dati tecnici e di qualità	
	3.1.3 Fonti di finanziamento	
	3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	
	3.2.1 Dati di conto economico	
	3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	
	3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale.....	7

MALE *

Premessa

In accordo con quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla Deliberazione Arera n. 443/2019/RRIF del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, il Comune di Marigliano, ha provveduto alla definizione, per quanto di propria competenza, dei prospetti di Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF) tenendo conto dei dati rilevati nell'anno 2019.

Si è quindi provveduto alla predisposizione della presente relazione, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel PEF e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, rispettando lo schema di relazione tipo di cui alla Deliberazione Arera.

La presente relazione è quindi predisposta e firmata con la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile. Quest'ultima dichiarazione è anch'essa redatta secondo lo schema tipo di cui alla citata Deliberazione Arera.



2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune

2.1- Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento e, sulla base della normativa vigente, comprende:

- a) Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;*
- b) Gestione tariffe e rapporti con gli utenti*

Il Gestore soggetto affidatario del Servizio integrato di gestione dei RU per l'anno 2019 è:

NEW ECOLOGY s.r.l. - PEC: newecologyna@pec.it

Tale Gestore si occupa del servizio di lavaggio, spazzamento, raccolta, trasporto fino a conferimento per smaltimento.

Suddetta società ha regolarmente adempiuto alla comunicazione del Pef grezzo relativo all'anno 2019 in ottemperanza alla deliberazione n.443/2019 dell'ARERA (vedere allegati).

Il servizio di trattamento e smaltimento è gestito dal Comune tramite affidamento a una ditta individuale come Prestatori di servizio.

Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti

Il servizio di raccolta e trasporto rifiuti prevede il ritiro sull'intero territorio comunale delle seguenti frazioni:

- *Umido;*
- *Carta e cartone;*
- *Imballaggi in plastica e lattine;*
- *Vetro;*
- *Secco indifferenziato.*

Tutti i servizi di raccolta vengono svolti con la modalità del porta a porta, quindi con esposizione del materiale da parte dell'utenza sulla pubblica via, di fronte alla propria abitazione, nei giorni e negli orari stabiliti;

- Servizio di raccolta della frazione UMIDO

La frazione organica dei rifiuti proveniente da cucine e mense deve essere conferita all'interno del sacchetto biodegradabile (amido di mais- carta) ed esposto sulla via all'interno dell'apposito contenitore per prevenire percolati nonché rotture del sacchetto stesso;

Il servizio viene svolto nelle giornate di lunedì e venerdì con esposizione del materiale entro le ore 7,00 dei giorni di raccolta.

- Servizio di raccolta della frazione CARTA & CARTONE

I rifiuti di carta e cartone devono essere esposti in sacchi o borse di carta, in scatoie di cartone o ancora-in caso di libri e riviste-legati in pacchi.

Il servizio viene svolto nella giornata di mercoledì con esposizione del materiale entro le ore 7,00 del giorno di raccolta.

- Servizio di raccolta della frazione IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE

Gli imballaggi in plastica devono essere esposti in sacchi trasparenti.

Il rifiuto viene ritirato nella giornata di martedì con esposizione del materiale entro le ore 7,00 del giorno di raccolta.

- Servizio di raccolta della frazione IMBALLAGGI IN VETRO

I rifiuti in vetro devono essere introdotti in un apposito bidone per prevenire la rottura e la dispersione all'esterno (marciapiede-strada) del materiale.

Il rifiuto viene ritirato nella giornata di mercoledì con esposizione del materiale entro le ore 7,00 del giorno di raccolta.

- Servizio di raccolta della frazione SECCO INDIFFERENZIATO

I rifiuti urbani non differenziati devono essere contenuti in sacchi trasparenti e collocati in maniera che gli stessi non si disperdano nell'area circostante o che possano essere preda di animali vaganti ;

Il rifiuto viene ritirato nelle giornate di lunedì e venerdì con esposizione del materiale entro le ore 7,00 dei giorni di raccolta.

[Handwritten signature]

- Servizio di raccolta domiciliare di RIFIUTI INGOMBRANTI- RAEE

I rifiuti ingombranti ed i RAEE vengono ritirati con frequenza settimanale nella giornata di giovedì.

Il materiale deve essere esposto sulla pubblica via, di fronte alla propria abitazione dall'utenza. Il servizio viene svolto su prenotazione, con richiesta telefonica o recandosi direttamente presso l'ufficio ecologia comunale.

- Spazzamento e pulizia strade

La pulizia delle strade del centro urbano viene effettuato sulla base di un programma fissato dall'Amministrazione.

L'attività di spazzamento viene effettuato mediante l'ausilio di operatori muniti di scopi soffiatore.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Il Servizio ambientale comunale assicura la regolare continuità dei servizi.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal Comune

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per l'anno 2021 non sono previste variazioni attese di perimetro (PG)

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per l'anno 2021 non sono previsti ritocchi delle caratteristiche del servizio intese come variazioni delle modalità e miglioramento delle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi.

COSTI TOTALI ΣT= ΣTF + ΣTV Anno 2018	€ 4.887.891,48	TF - Totale costi fissi ΣTF= CSL+ CARC+CGG+CCD+AC+CK	€ 2.343.879,41
		TV - Totale costi variabili ΣTV= CRT+ CRU + CTS+ CTR	€ 2.544.012,07

3.1.3 Fonti di finanziamento

Fanno riferimento ai capitoli del bilancio comunale.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Tutti i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie sono stati desunti sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2019 (a-2). Si comunica che i dati contabili sono stati indicati prelevando gli

impegni di spesa inseriti nel rendiconto. Pertanto, per alcuni di essi potrebbero esserci delle differenze con i PEF approvati per l'annualità 2019.

3.2.1 Dati di conto economico

3.2.1.1 Costi operativi di gestione

I costi operativi di gestione (CG) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito dal MTR, con la seguente disaggregazione:

- costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL
- costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT
- costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS
- costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD
- costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR
- costi operativi incentivanti variabili di cui all'art. 8 del MTR - COI^{PP}TV
- costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI^{PP}TF

Nel dettaglio i costi relativi al servizio gestito direttamente dal Comune in forma di economia diretta sono:

Tabella 1 - Composizione Costi Operativi di Gestione (CG)

TIPOLOGIA	SIGLA	CONTENUTO		COSTO
CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati	CSL	Costi Spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche	Pulizia strade e mercati, raccolta dei rifiuti esteri - Personale Linea Gestioni o personale comunale	
	CRT	Costi di Raccolta e Trasporto RSU	Gestione in forma diretta del COMUNE	
	CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	Discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato	€ 605.572,00
	AC	Altri Costi	Campagne informative, costi di consulenza e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS	
CGD = Gestione del ciclo della raccolta differenziata*	CRD	Costi di Raccolta Differenziata per materiale	IVA GESTORE	€ 306.497,00
	CTR	Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)	Componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€ 508.047,00
TOTALE				€ 1.418.116,00

Tabella 2 - Composizione Costi Comuni (CC)

TIPOLOGIA	SIGLA	CONTENUTO		COSTO
CC = Costi Comuni	CARC	Costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	Accertamento riscossione, gestione rapporti con gli utenti, gestione banca dati degli utenti e delle utenze, ecc	€ 43.988,00
	CGG	Costi generali di gestione	Costi generali di gestione relativi personale	€ 714.502,00
	CCD	Costi comuni diversi	Quote di costi dei materiali e cralli inesigibili	
	COAL	Costi di funzionamento	Costo Ente territorialmente competente	
TOTALE				€ 758.470,00

Attività esterne al ciclo integrato

Nel PEF non sono state considerate attività esterne.

Criteri generali di ricostruzione dei dati

I dati, ed in particolare quelli riferiti ai costi sono desunti dal mastro della contabilità comunale.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Sono previsti ricavi da Conai per un importo pari ad € 170.640,00.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Non sono previsti costi di capitale.

Componenti previsionali di costo in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19

Nel foglio previsionali del pef grezzo Comune, alla voce COVif, è stato inserito l'importo di € 101.600,00 relativo ai costi sostenuti dall'ente relativi all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Determinato che il gestore ha omissso l'iva nella comunicazione dei Pef Grezzo, si precisa la stessa è stata dichiarata dal Comune, indicata nel tool del "Pef Grezzo Comune" alla voce CRD.

FCDE fondo crediti di dubbia esigibilità

L'importo accantonato per l'anno 2019 è pari ad euro € 183.734,43



Il Responsabile





COMUNE di MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

Prof.Gen. 13213

Data 22/07/2021

Al Presidente dell'Ente Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3
Palazzo Baronale - Piazza del Plebiscito
80059 Torre del Greco NA

pec: direzione.generaleatonapoli3@pec.it

OGGETTO: Trasmissione della relazione per il riconoscimento degli extra costi PEF-2021.

Con la presente si trasmette la richiesta per il riconoscimento degli extra costi, per la Validazione del Piano Economico Finanziario della gestione dei rifiuti anno 2021, legati ai valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS e CTR ex art. 4 comma 5 dell'MTR di cui alla Delibera nr. 443/2019/R/rif.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Andrea Ciarra





COMUNE DI MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

Richiesta per il riconoscimento degli extra costi
Legati ai valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTSa e CTRa
ex art. 4 comma 5 dell'MTR di cui alla Delibera nr. 443/2019/R/rif



1.2.1. EL. 0000074.449 / 01

In relazione alla fattispecie degli extra costi sostenuti dall'Ente per lo smaltimento dei rifiuti si rappresenta che, con riferimento alle componenti CTS e CTR, si è registrato un aumento, assolutamente indipendente dal modello gestionale adottato.

Si è rilevato che, rispetto al valore programmatico evidenziatosi nel PEF 2020, nel corso della stessa gestione 2020 e 2021 si sono manifestati più elevati costi delle suddette componenti.

Detti costi, correlati all'aumento dei corrispettivi di smaltimento, costituiscono una spesa ricorrente, che si manifesta anche in relazione alla gestione del servizio 2021, di talché rispetto all'analisi dei costi a consuntivo relativamente all'anno 2018 (a base della redazione del PEF 2020) si evidenzia un aumento nei costi di gestione effettivamente a carico dell'Ente.

L'inclusione di tutti i costi relativi al servizio di smaltimento conduce ad un valore congruo con quanto riportato nel PEF 2021, come si desume dai prospetti allegati in calce. Giova evidenziare che i maggiori costi che si sono manifestati nell'annualità 2020 sono stati coperti con il ricorso ad entrate straordinarie, non ripetibile per le annualità successive. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio occorre dunque attenersi al costo del servizio espresso nel PEF proposto dall'Ente.

L'ATO ritroverà il riepilogo utile a verificare la differenza che si è determinata relativamente ai costi di smaltimento e trattamento e recupero tra il 2017, 2018 e il 2019. L'incremento del costo medio registrato in Campania, ha condotto l'Ente a sostenere costi di smaltimento e di trattamento e recupero sensibilmente più alti nel 2020 a quanto avvenuto nel 2018. Sebbene il parametro di riferimento, previsto dal metodo oggetto della presente, sia il costo efficiente 2018, i maggiori costi sostenuti dal Comune di Marigliano per smaltimento, trattamento e recupero non dipendono in alcun modo dal modello gestionale adottato dall'Ente quanto piuttosto dai vincoli cui il comune è sottoposto proprio in materia di conferimenti, dal prezzo medio di mercato praticato dagli impianti che ha conosciuto valori di picco di non trascurabile entità.

Si rappresenta, infine, che i costi sostenuti dal Comune per il S.I.R. sono pari a € 5.467.166,01; la tariffa riconosciuta nel limite di crescita dell'1,6% è pari a € 5.028.328,38.

Di seguito si ripropone un prospetto riepilogativo, da quale si evince la differenza di costo.

	2017	2018	2019
CTR	€ 109.500,00	€ 116.224,69	€ 506.047,41
CTS	€ 618.056,56	€ 616.556,95	€ 665.571,86

In ragione di quanto evidenziato, si chiede dunque il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dal Comune di Marigliano pari a € 438.837,63 per lo smaltimento delle frazioni merceologiche oggetto di un incremento del costo di smaltimento o trattamento e recupero in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 dell'MTR di cui alla Delibera nr. 443/2019/R/rif.


Il Responsabile
[Signature]

Recupero Variazioni da Holiday in data 27/7/2021



Input dati	Ambito tariffario di			
	Ciclo Integrato RU	Costi del/Restoro/ diversi/ dal Comune	Costi del/Comune/	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	579.721,39	0,00	579.721,39
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CRTS	G	0,00	557.132,16	557.132,16
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CND	G	0,00	465.568,68	465.568,68
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR. COI ^{per tv}	G	2.021.444,41	0,00	2.021.444,41
Preventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di sharing b	E	0,00	0,00	0,00
Preventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing B/AR/	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR ^{comu}	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di sharing b/(1+y)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b/(1+y)/R ^{comu}	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b/(1+y)/R ^{comu}	E-G	1.111.619,00	-679.872,25	432.746,75
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC ^{tv}	E	1,00	1,00	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r	E	0	0	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)/RC ^{tv} /r	E	0	0	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraggibile	G	2.601.165,40	412.448,43	412.448,43
21V ² Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.431.249,27	2.081.150,08	4.094.619,08

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSZ	G	500.617,55	0,00	500.617,55
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0,00	44.496,24	44.496,24
Costi generali di gestione CGG	G	0,00	723.083,63	723.083,63
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CA ⁴	C	0,00	767.579,67	767.579,67
Costi comuni CC	G	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti Amm	G	0,00	185.941,26	185.941,26
Accantonamenti Acc	G	0,00	0,00	0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	185.941,26	185.941,26
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore ma dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in essere o rispetto a norme finalitate	G	0,00	0,00	0,00
Renunziatura del capitale investito netto R	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R ^{ic}	C	0,00	185.941,26	185.941,26
Costi di uso del capitale CK	G	0,00	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR. COI ^{per tv}	E-G	758.470,00	479.124,20	1.237.594,20
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC ^r	C	1,00	1,00	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0	0	0,00
Numero di rate r	E	0	0	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)/RC ^r /r	E	0	0	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraggibile	G	500.617,55	931.971,14	1.432.588,69
21V ¹ Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	E	1.101.793,33	4.381.970,41	5.483.763,74
21V ² Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	E	2.601.165,40	4.094.619,08	6.695.784,48
Derattori di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DSRF/2020	E			

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RI/RF, 238/2020/R/RI/RF e 493/2020/R/RI/RF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR. COV ^{per tv}	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR. COS ^{per tv}	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r	E	1	1	1
Rata annuale RCND ^{per tv} /r	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-287.443,16	-221.358,77	-508.801,93
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCN ^{per tv}	E	-95.814,39	-73.786,26	-169.600,64
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCN ^{per tv}	E	31.882,40	0,00	31.882,40
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	31.882,40	0,00	31.882,40
Numero di rate conguagli relative all'annualità 2018 (1+y ²⁰¹⁸)/RC ^{per tv} /r ²⁰¹⁸	E	4	0	0
Numero di rate conguagli relative all'annualità 2018 (1+y ²⁰¹⁹)/RC ^{per tv} /r ²⁰¹⁹	E	4	0	0
21V ¹ Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/RF, 238/2020/R/RI/RF e 493/2020/R/RI/RF)	C	1.537.733,67	1.140.019,46	2.677.753,13
21V ² Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/RF, 238/2020/R/RI/RF e 493/2020/R/RI/RF)	C	1.112.294,35	2.481.977,88	3.594.272,23

Grandezze fisico-tecniche				
Raccolta differenziata %	G			48%
q ₂ kg	G			12.968,28
costo unitario effettivo - Cuffi €/cent/kg	G			37,69
fabbisogno standard €/cent/kg	E			38,01
costo medio settore €/cent/kg	E			

Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y ₁	E	0,00	0,00	0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y ₂	E	0,00	0,00	0,00
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y ₃	E	0,00	0,00	0,00
Totale Y	C	0,00	0,00	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	1,00	1,00	1,00

Verifica del limite di crescita				
coefficiente di recupero di produttività X ₁	MTR			1,70%
coefficiente di miglioramento previsto della qualità Q ₁	E			0,10%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₁	E			0,00%
coefficiente per l'emergenza COVID-19 C19 _{zeri}	E			0,00%
parametro per la determinazione dell'indice alla crescita/qualità tariffaria I ₁	C			1,60%
21V ¹	C			5.994.672,23
21V ²	E			3.052.814,00
21V ³	C			1.896.397,00
21V ⁴	C			4.969.711,00
21V ⁵	C			1,14
21V ⁶	C			5.028.399,38
21V ⁷	C			566.273,85

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV ₁	E			3.663.376,80
Riclassifica TF ₁	E			1.803.789,59
Attività esterne Ciclo Integrato RU	G			0,00

Riepilogo delle componenti a conguaglio Il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (non computati)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	44.116,60	0,00	44.116,60
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancanti entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RI/RF (relativa a RCND ₁)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCUI)	C	23.094,61	17.795,07	-40.879,68

Legenda celle

- compilazione libera
- non compilabile
- celle contenenti formule
- celle contenenti formule/totali

VERBALE N. 5 DEL 28-07-2021

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Presenza d'atto del PEF 2021 validato dall'ARERA Ato NA3 e deliberazioni inerenti al differenziale da recuperare nel triennio 2021-2023"

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di luglio, presso la casa comunale il Collegio dei Revisori, composto come appresso, Dott. Francesco Saverio Tartaglione presidente, Dott. Giovanni Ambrosio componente, Rag. Ida Coccurullo componente

in relazione alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Presenza d'atto del PEF 2021 validato dall'ARERA Ato NA3 e deliberazioni inerenti al differenziale da recuperare nel triennio 2021-2023, validata in data 26-07-2021, esprime il proprio parere come appresso:

PRISO ATTO

Al Collegio dei Revisori compete l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 del D. lgs. 267/2000 co. 1 lettera b, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10.10.2012 n. 174, convertito in legge n. 213/2012, sulle proposte di regolamento di contabilità economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

- che il D.L. 99/2021 ha prorogato al 31-luglio il termine per le decisioni in materia di TARI;
- che in base all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima.

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: "... Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga..." (lett. f), "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento...." (lett. h), "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...".

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 443/2019/ R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato da adeguati profili di terzietà rispetto al gestore....", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso



al ARERA che, "...verifica la coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- la Deliberazione n. 52/2020/ rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e ovvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- la Deliberazione N. 238/2020/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica COVID-19".

-La trasmissione nota prot. N. 1452 del 21 luglio 2021 dell'ATO NA3 e nota prot. N.13357 del 26-07-2021; ad oggetto: Validazione del PEF 2021;

ESAMINATO

il Piano Finanziario che risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

VISTO

- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

- l'art. 239, comma 1 lett. b) del D. Lgs 267 del 18/08/2000;

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente

l'atto di validazione PEF 2021 predisposto dall'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani -trasmesso al comune di Marigliano prot. 1452 del 21-07-2021, e nota protocollo 13357 del 26-07-2021;

ACQUISITO

il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del settore Finanziario, dott. Pisano Gianluca f.f. e regolarità tecnica dal responsabile del settore III Ing. Andrea Ciccarelli,

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in relazione alla proposta di delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano Economico Finanziario Anno 2021.

Marigliano li 28-07-2021

Il Collegio dei Revisori

Dott. Francesco Saverio Taraglione presidente

Dott. Giovanni Ambrosio componente

Rag. Ida Coccirullo componente

Trascrizione della fonoregistrazione della seduta del Consiglio comunale

PRESIDENTE MANNA SABATO – Segretario, passo a voi la parola per illustrare la proposta di delibera.

SEGRETARIO GENERALE DOTT. PISANO GIANLUCA – Sì, va beh, in realtà mi ripeto brevemente. Nel senso che il PEF del 2021 presuppone l'approvazione del PEF 2020, la validazione del PEF 2020, e sulla base del PEF 2020 si applicano le regole sugli scostamenti che a seconda delle varie categorie previste dalla norma, al paragrafo 4.5 dell'MTR, può prevedere per le specifiche voci dei livelli incrementali di spesa. Ho detto che rispetto al 2020 eravamo fuori parametro perché in particolare i parametri riferiti alla spesa per l'aumento delle componenti CTR e CTS, che sono quelle riferibili appunto alla gestione dello smaltimento dei rifiuti, vedevano il PEF 2021 superare abbondantemente il limite di 1.6 che, praticamente, è la percentuale che l'ATO ritiene fisiologica. Allora, ciò posto, abbiamo dovuto fare questa relazione veramente negli ultimi tempi, e proprio la settimana scorsa, credo venerdì l'abbiamo chiusa per inviarla all'ATO e l'ATO ci ha risposto venerdì validando il nuovo PEF sulla base di questo ulteriore approfondimento. Non ci sono altri elementi aggiuntivi rispetto a quanto già detto, quindi rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Vedo se ci sono interventi in merito o richieste. Chiede la parola il consigliere Esposito, che ne ha facoltà. Prego.

CONSIGLIERE ESPOSITO VINCENZO – Va beh, c'è da riprendere pari pari quanto detto precedentemente con la differenza che purtroppo il Piano nel mentre quello del 2020 si discostava solo dell'1,2% rispetto all'1,6% che è ritenuto come diceva il Segretario fisiologico, quello del 2021 si discosta del 13%, che è una bella ... (inc.)... Poi, per essere validato, il Comune trasmette una relazione dove giustifica questi costi aggiuntivi esclusivamente per i maggiori costi di smaltimento, trattamento e recupero. E qua ci sarebbe tanto da dire, perché per il 2020, oddio non è che a Marigliano negli ultimi tempi anche nel 2019 a dire la verità, e questo non è attribuibile certamente né alla parte politica precedente né alla parte politica di oggi, il fatto che a Marigliano ci sia un capitolato che prevede a determinate cose ed uno tra questi è la percentuale della raccolta differenziata. Oggi, se non vado errato e se non sono bugie quelle che viene detto, a Marigliano siamo intorno al 47%, il capitolato prevedeva che entro sei mesi dall'affidamento la ditta doveva arrivare al 60% altrimenti ci sarebbero state delle sanzioni. Io sanzioni non ne ho mai viste, quello che ho visto è che si continua giustamente a pagare la rata mensile e per di più, mentre una volta anche la SAPNA chiedeva i pagamenti con cadenza semestrale se non di più, oggi pare che ogni trimestre la SAPNA bussi e manda la fattura che deve essere pagata. Quindi queste differenze di costo relative a smaltimento trattamento e recupero che con una gestione più accorta potevano anche essere ridotti, perché se fossero stati ridotti i rifiuti e portati a smaltimento, sicuramente questa cifra sarebbe di molto inferiore. Quindi noi oggi abbiamo un Piano Economico-Finanziario del ciclo dei rifiuti che ci costerà, a parità di servizio - e uso una parola grossa il servizio - a parità di servizio ci costerà circa €600.000 in più, che fortunatamente si riducono a €480.000 perché ci sono i famosi €130.000 di entrate straordinarie, come diceva prima il Segretario, che non sono però sanzioni in questo caso ma sono i famosi €130.000 che il comune di Marigliano ha avuto per il Covid dal Ministero.

Quindi si addolcisce la pillola però sempre €483.000 in più sono a servizio. Perciò io dico a "servizio", perché qua si dice che siano solo relative agli oneri di trattamento smaltimento e recupero. Poiché in queste tre voci, o meglio, in queste tre macro voci ci sono una miriade di micro voci, e mi riferisco specialmente quando parliamo di recupero, il recupero è molto legato all'attività che si fa nell'isola ecologica, lo smaltimento è quello che prendono principalmente per la strada, si porta a smaltire, ma quello che è da trattare e da recuperare è molto legato a quello che si fa nell'isola ecologica. Io non so quanti di voi hanno avuto già modo di frequentare negli ultimi tempi l'isola ecologica, io mai, però so che cosa mi riferiscono a casa. Io a casa ho un giardino che ogni tanto ha bisogno di essere potato, ci sono le siepi, allora c'è mia moglie e mia figlia che si diletta a fare questo e almeno ogni quindici giorni riempiono i tre fasci di potatura la macchina e li portano all'isola ecologica. Allora, fatevi un giro, perché non voglio raccontare quello che..., ma fatevi un giro nell'isola ecologica e poi vedete che cosa noi riusciamo a recuperare, che cosa riusciamo a trattare: quelli sono tutti rifiuti che andranno quasi esclusivamente a smaltimento e saranno soldi che si aggiungeranno a questo. Perciò dico che noi faremo in modo per il 2021 di coprire questi ulteriori spese, però sono spese del servizio e quindi, quando si parla di traccia di smaltimento trattamento e recupero, credo che su quello si potrebbe agire molto per migliorare la spesa e per far incidere meno il meno possibile sui cittadini perché dopo vedrete che cosa incideranno questi €500.000 sulle tasche dei cittadini. Grazie.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Chiede la parola il Consigliere Molaro che ne ha facoltà. Prego.

CONSIGLIERE MOLARO SEBASTIANO – A supporto ulteriormente di quello che ha detto Vincenzo Esposito se chiaramente è stato seguito perché chiaramente è una materia difficilissima per tutti quanti, solo chi l'ha praticata, chi ci lavora o chi ha un'esperienza un po' diciamo può entrare in merito a questo, però quello che diceva Vincenzo relativamente a questi costi che sono di una parte dovuta ai costi aumentati da parte della SAPNA questa aliquota ha una parte di aumento che la stessa SAPNA ha comunicato e da una parte riguarda il ciclo, diciamo la gestione che avviene all'interno di ogni Comune. È una delle prime occasioni che ci ritroviamo a parlare su questo tema e a comunicare diciamo di una cosa che a breve sarà proprio messa a conoscenza l'amministrazione a fronte proprio di quello che Vincenzo anche diceva e in un certo senso si potrà fare per i prossimi anni, e cioè: questa tariffa aumentata che ha portato a questo Delta in aumento, che ha una parte oggettiva dovuta ad un aumento che la SAPNA ha chiesto a tutti i comuni, potrà – ripeto, potrà – essere oggetto di una opposizione da parte dei comuni alla SAPNA. Questo lo dico in anteprima perché il sottoscritto, in quanto delegato del consiglio d'ambito dell'ATO rifiuti, nell'ultima deliberazione avvenuta in consiglio d'ambito abbiamo preso atto e ci siamo presi l'impegno attraverso la parte tecnica, cioè il direttore generale, di comunicare a tutti i comuni - 58 comuni - dell'ATO 3 di avere il massimo supporto presso tutti i Comuni per potersi opporre a questi costi che la SAPNA ha comunicato che sono aumentati in quanto ha motivato la SAPNA che questi costi sono aumentati per il personale, per le strumentazioni ed altri motivi che a tutti sono risultati davvero fuori ogni modo, e quindi i Comuni dovranno per i prossimi anni chiedere e opporsi a questa tariffa. Da un lato. Colgo l'occasione al contempo per comunicarvi anche un'altra cosa. Nella stessa delibera che pubblica dell'ATO 3, è stato messo all'ordine del giorno e votato all'unanimità del Consiglio d'ambito dei 58 Comuni che fanno parte dell'ATO 3, la problematica relativamente alla SAPNA relativa alla questione che la SAPNA si ritrovava e si ritrova in una questione debitoria così come è palese a tutti rispetto delle questioni di gestione fatta soprattutto dal Comune di Napoli per una mala gestione e nonostante la Regione

ha fatto dei primi passi per poter colmare questo debito della SAPNA, alla Regione è stato chiesto a tutti gli altri ambiti di poter creare una società Unica per appianare i debiti della SAPNA. A questa delibera ci si è opposti tutti gli ATO, esclusi logicamente quello di Napoli, affinché chiaramente non si possano e non si debbano ribaltare questi debiti sui comuni virtuosi tra cui l'ATO 3, i 58 Comuni dell'ATO 3 sono l'ATO 3 ed è uno degli ATO migliori per raccolta differenziata e pagamenti verso la SAPNA. Pertanto, ho colto l'occasione per raccogliere e informare i Consiglieri di questo a supporto anche della discussione. Grazie.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Chiedo se ci sono ulteriori interventi. Se non ci sono ulteriori interventi passerei alla votazione. "Preso d'atto della validazione da parte dell'ATO NA3 del Piano Economico finanziario anno 2021 del servizio di gestione integrata allora ciclo dei rifiuti".

Chi vota a favore? 15 voti favorevoli.

Chi vota contrario? 8 voti contrari.

Chi si astiene? 1 astenuto.

Gli assenti sono Di Sauro.

Votiamo l'immediata esecutività.

Chi vota a favore? 15 voti favorevoli.

Chi vota contrario? 8 voti contrari.

Chi si astiene? 1 astenuto.

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno.



Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dott. Sabato Manna



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluca Pisano



Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente esigibile;

viene affissa all'Albo pretorio per rimanervi per 15 giorni a decorrere dal 24 SET, 2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000;


Marigliano,

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluca Pisano



ESECUTIVITA'

(art. 134 d.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluca Pisano